



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai signori magistrati:

dott. Claudio Bisi

dott.ssa Susanna Mantovani

dott.ssa Maura Mancini

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

SENTENZA
n° 904/2015
PUBBLICATA

12-5 FEB. 2016

N° 797/15
RG

CRON. 575

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara emessa in data 20 giugno 2013, iscritta al n. 797 del ruolo generale per l'anno 2013, promossa

da

I.N.P.S. – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Lupoli ed Ester Cascio, giusta mandato generale alle liti

APPELLANTE

contro

BABOU ABDELAZIZ,

rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Monari, giusta mandato in calce al ricorso *ex art.* 442 c.p.c.

APPELLATO

Avente ad oggetto: **opposizione ad avviso di addebito**, causa decisa all'udienza del giorno 16 luglio 2015, sulle

CONCLUSIONI

rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig.ra Babou Abdelaziz ha proposto innanzi al Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'I.N.P.S. – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di

contributi per la Gestione Commercianti asseritamente dovuti per l'anno 2008 con le relative somme aggiuntive chiedendo che ne fosse disposto l'annullamento e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'Istituto opposto a rivendicare i contributi pretesi.

Si è costituito l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che ha contestato la fondatezza dell'opposizione.

Con sentenza n. 173/13 il Tribunale di Ferrara, rilevato che la lite fiscale era stata dichiarata estinta per adesione del ricorrente al condono fiscale ma senza acquiescenza dello stesso alle risultanze dell'accertamento induttivo che erano state esplicitamente contestate, accoglieva l'opposizione, dichiarava l'insussistenza della pretesa contributiva azionata dall'INPS e compensava fra le parti le spese di lite.


Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l'INPS evidenziando come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella lite fiscale avesse comportato esclusivamente la definizione di quest'ultima e non potesse avere alcuna efficacia *ultra processuale* neppure sotto il profilo dell'affidamento.

Si è costituito il sig. Babou Abdelaziz che ha resistito al gravame avverso.

All'udienza del 16 luglio 2015 la presente controversia era decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE


I motivi di gravame articolati dall'Istituto appellante non risultano sufficienti a consentire di modificare il *dictum* del Giudice di primo grado: invero l'INPS censura la sentenza n. 173/13 del Tribunale di Ferrara nella parte in cui afferma che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha comportato l'estinzione anche dell'accertamento presupposto e nella parte in cui ascrive efficacia *ultra processuale*, anche in ragione del principio di affidamento, al decreto di estinzione del giudizio. Orbene vale evidenziare che, indipendentemente dalla questione se l'accertamento induttivo fiscale rimanga in essere oppure venga meno a seguito dell'adesione del contribuente al condono ed alla conseguente definizione della lite fiscale, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito l'onere della prova in ordine alla fondatezza della pretesa azionata esecutivamente grava sull'INPS (cfr. Cass. 23600/09 in tema di opposizione a cartella esattoriale il cui principio deve ritenersi applicabile alla presente fattispecie avendo l'avviso di addebito sostituito la cartella esattoriale come modalità di riscossione coattiva del credito dell'Istituto opposto "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi



*inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito"; cfr. successivamente nel senso che l'opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario in cui l'onere probatorio grava sull'INPS Cass. 26395/13 e Cass. 774/15). Ne discende che, in ogni caso, l'INPS era tenuto a provare la misura superiore ed effettiva del reddito prodotto dal sig. Babou nell'anno 2008, circostanza in relazione alla quale l'Istituto appellante si è limitato a richiamare l'asserita definitività delle risultanze del verbale. Sotto questo profilo non può affermarsi che il verbale dell'Agenzia delle Entrate avrebbe acquisito efficacia definitiva in conseguenza della cessazione della materia del contendere nella lite fiscale: in realtà la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non consente di attribuire alcuna efficacia probatoria privilegiata al verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in quanto difetta ogni statuizione di merito in ordine alla legittimità ovvero illegittimità dell'accertamento opposto in sede fiscale e posto a fondamento dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio di opposizione (cfr. nel medesimo senso recentemente Cass. 5641/15 "*In tema di contenzioso tributario, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente allo sgravio, in via di autotutela, del debito fiscale, comporta la caducazione delle pronunce eventualmente emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, ma è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale, fatta eccezione per l'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio*" ed in precedenza Cass. 16324/14 "*La declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone l'estinzione dell'obbligazione tributaria*").*

Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e che la sentenza n. 173/13 del Tribunale di Ferrara integralmente confermata.

Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza, in considerazione della natura della controversia, della durata del giudizio, delle attività processuali espletate e del valore della causa, sono liquidate in complessivi € 1.900,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/02 nel testo modificato dalla l. 228/12 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'INPS di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,


1. Respinge l'appello avverso la sentenza n. 178/13 del Tribunale di Ferrara;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado liquidate in complessivi € 1.900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CNPA;
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/02 nel testo modificato dalla l. 228/12 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Bologna, 16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
(dott. Claudio Bisi)


IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott.ssa Maura Mancini)



(Depositata in minuta in data 29 gennaio 2016)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Cerella



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Cerella